

**Edizione di venerdì 27 marzo 2015**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[L'applicazione del metodo forfettario nella voluntary disclosure](#)

di Nicola Fasano

## ISTITUTI DEFLATTIVI

[Verifiche "a tavolino" e ravvedimento operoso](#)

di Davide David

## ENTI NON COMMERCIALI

[Cinque per mille stabilizzato: iscrizioni on line entro il 7 maggio](#)

di Maria Paola Cattani

## AGEVOLAZIONI

[Il Governo dà "credito" alle reti in agricoltura](#)

di Luigi Scappini

## CRISI D'IMPRESA

[L'affitto d'azienda nel fallimento](#)

di Luca Dal Prato

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **L'applicazione del metodo forfettario nella voluntary disclosure**

di Nicola Fasano

Come noto, al fine di agevolare la determinazione dei redditi finanziari esteri e delle relative imposte dovute nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, è stato previsto (art. 5-quinquies, co. 8, D.L. 167/1990) uno specifico **meccanismo semplificato** di determinazione forfettaria dei soli **rendimenti delle attività finanziarie** detenute all'estero e non indicate in RW.

L'applicazione del regime forfettario in luogo del regime ordinario di determinazione dei rendimenti deve essere **specificatamente richiesta** dal contribuente, **barrando l'apposita casella** presente sul frontespizio del modello di istanza.

L'opzione, come chiarito dalla C.M. n. 10/E/2015, è vincolante per **tutti i periodi d'imposta** oggetto di collaborazione volontaria internazionale e può essere esercitata solo nei casi in cui la **media** delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al **termine di ciascun periodo** d'imposta oggetto della collaborazione volontaria **non ecceda il valore di 2 milioni di euro**.

Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle **regole di valorizzazione** ai fini della compilazione del quadro **RW** applicabili nello specifico anno di detenzione.

Sulle attività cedute in corso d'anno, peraltro, la circolare evidenzia che, per l'individuazione del momento temporale rilevante, la norma fa espresso riferimento alle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta. Rileva, pertanto, esclusivamente il valore delle attività **detenute alla data del 31 dicembre** di ciascun anno, non avendo alcun rilievo il possesso cessato in corso d'anno anche con riferimento al periodo d'imposta 2013, allorché gli obblighi di monitoraggio sono stati estesi anche alle attività detenute in corso d'anno. Questo vorrà dire che, in diversi casi, il valore esposto in RW di Unico 2014 dovrà essere **"riqualificato"** ai fini dell'applicazione del metodo forfettario: si pensi, ad esempio, al valore dei conti correnti per cui in RW è stata inserita, come da istruzioni, la **giacenza media annua**, mentre ai fini del forfettario rileva il **saldo al 31.12.2013**.

Per calcolare la media aritmetica, si tiene conto dei **soli periodi d'imposta e delle sole attività finanziarie** per i quali il contribuente ha commesso **violazioni** relative alla compilazione del modulo RW. La suddetta media, quindi, dovrà essere calcolata ponendo:

- al **numeratore la sommatoria delle consistenze** rilevate al termine di ciascun periodo di imposta oggetto di collaborazione volontaria in cui sussistono attività finanziarie illecitamente detenute all'estero e

- al denominatore il numero di tali periodi d'imposta.

In pratica, se il contribuente aveva alcune attività indicate in RW e ne ha omesse altre per cui intende aderire alla *voluntary*, il valore medio sarà calcolato **solo su queste ultime**. Si deve fare riferimento, in ogni caso, alle attività non dichiarate in RW, a **prescindere** dal fatto che **abbiano o meno prodotto reddito tassabile** in Italia (si pensi per es. alla polizza assicurativa non indicata in RW che non abbia prodotto alcun reddito nei vari periodi di imposta o al conto corrente infruttifero). Ai fini del calcolo della soglia dei due milioni, inoltre, **non rilevano gli investimenti patrimoniali**.

La C.M. n. 10/E/2015, inoltre, ha chiarito che nella rilevazione delle consistenze delle attività **non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione** della disponibilità fra più cointestatari delle stesse, prevista, ai soli fini della collaborazione volontaria, dal comma 9 dell'articolo 5-*quinquies* del D.L. 167/1990.

Il regime forfetario opzionale prevede che i rendimenti siano quantificati applicando la **percentuale del 5%** al valore della consistenza del totale delle attività finanziarie, rilevato alla fine di ciascun anno. Su tale rendimento, inoltre, si applica l'aliquota fissa di **tassazione del 27%**.

Va evidenziato, tuttavia, come nella gran parte dei casi **il calcolo analitico**, seppur più lungo e complesso, è molto **più favorevole** di quello forfetario visto che con l'analitico:

- si conteggiano i **reali rendimenti**, ben al di sotto, solitamente, del 5% annuo,
- possono essere **compensate**, ricorrendone i presupposti, le frequenti **minusvalenze** realizzate soprattutto negli anni dal 2008 in poi,
- il 27% è, fra le imposte sostitutive, **l'aliquota massima** applicabile, posto che taluni redditi fino al 2011 erano tassati anche con aliquota del 12,5% e dal 2012 l'aliquota "unica" è stata fissata al 20% (anche se, d'altro canto, va tenuto conto che ci sono anche rendite finanziarie che vanno a **tassazione ordinaria** come per esempio i proventi di fondi comuni di investimento non armonizzati).

Da ultimo va osservato che la circolare precisa che, solo in via **del tutto eccezionale**, l'amministrazione finanziaria potrà applicare la tassazione (più conveniente rispetto a quella forfettaria) sulla base della **presunzione di redditività** prevista dall'art. 6, D.L. n. 167/1990: dovrebbe trattarsi, presumibilmente, dei casi in cui sia **impossibile risalire al valore di carico** delle attività finanziarie (per esempio in caso di patrimoni formatisi in periodi molto risalenti).

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Verifiche “a tavolino” e ravvedimento operoso***

di Davide David

**Le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso pongono ancora in maggiore risalto la necessità del rilascio di un processo verbale di constatazione o, comunque, di chiusura delle operazioni di controllo anche al termine delle verifiche effettuate in ufficio (c.d. verifiche “a tavolino”).**

A tale proposito è **da tempo che si discute se il mancato rilascio del pvc al termine di una verifica “a tavolino” comporti o meno la annullabilità dell'avviso di accertamento** che ne consegue per violazione dell'art. 12, co. 7, della L. n. 212/00 (a norma del quale l'ufficio non può emettere l'avviso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica del pvc).

Nella giurisprudenza di merito sono molteplici le sentenze con le quali i giudici hanno riconosciuto la annullabilità di detti avvisi.

Tra le ultime si segnala la **sentenza della CTR Trieste n. 92/01/15 del 03.03.15**, con la quale i giudici dell'appello, nel confermare la sentenza di primo grado impugnata dall'Ufficio, hanno riconosciuto la **nullità degli avvisi di accertamento emessi a seguito di una verifica “a tavolino” (per indagini finanziarie) non conclusasi con un pvc**.

A motivazione del loro convincimento i giudici triestini hanno tra l'altro affermato che non possono ravvisarsi sostanziali diversità per gli effetti tra le verifiche eseguite nei locali di svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale e quelle eseguite in ufficio, il che rende applicabile anche a tali verifiche, ancorché in assenza di una espressa previsione del testo dell'art. 12 della L. n. 212/2000, *“l'obbligo del rispetto del termine di 60 gg. dalla conclusione delle operazioni per l'emanazione dell'avviso di accertamento”*.

Nella giurisprudenza di legittimità la questione dell'applicazione del comma 7 dell'art. 12 della L. n. 212/2000 anche alle verifiche “a tavolino” è stata da ultimo rimessa alle Sezioni Unite dalla VI Sezione della Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 527/2015 del 14.01.2015, con argomentazioni che fanno propendere per l'applicazione analogica della suddetta norma anche alle verifiche “a tavolino” e per la conseguente annullabilità degli avvisi di accertamento non preceduti da pvc**.

La questione della ipotizzata illegittimità degli avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche “a tavolino” senza essere fatti precedere da un processo verbale di constatazione si interseca ora con le **nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso**.

Ciò in quanto la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha inserito al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 la lettere b-quater), che espressamente prevede la **riduzione delle sanzioni “ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni ... avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata emissione ricevute, scontrini e documenti trasporto, omessa annotazione corrispettivi su apposito registro per malfunzionamento registratore di cassa e mancata installazione registratore di cassa, ndr)”.**

Ebbene, **l'art. 24 della L. n. 4/29** richiamato dalla nuova norma sul ravvedimento operoso dispone espressamente che *“Le violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”*; ed è proprio **rifacendosi a tale disposizione che diverse Commissioni Tributarie hanno riconosciuto che anche le verifiche “a tavolino” devono concludersi con il rilascio di un pvc** e che sono di conseguenza annullabili gli avvisi di accertamento non fatti precedere dal pvc.

Va poi evidenziato che **la legge di stabilità 2015 ha anche abrogato, con effetto dal 2016, gli istituti dell'acquiescenza integrale al pvc e agli inviti al contraddittorio**, i quali prevedono la riduzione a 1/6 delle sanzioni in caso di totale accoglimento dei rilievi mossi dai verificatori.

Per quanto sopra si ha quindi che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, **in caso di verifica il contribuente, diversamente da quanto previsto dalla normativa precedente, può ancora ravvedersi** andando a regolarizzare errori e omissioni “potenzialmente” constatabili da parte degli organi della verifica, beneficiando della **riduzione delle sanzioni nella misura:**

- **generalmente stabilità per le violazioni non constatate** (determinata in funzione del periodo trascorso dalla commissione della violazione), se la regolarizzazione avviene prima della constatazione da parte dei verificatori, non avendo alcuna rilevanza il fatto che la verifica abbia già avuto inizio (con una riduzione che va, in funzione del periodo trascorso dalla commissione della violazione, da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo);
- **di 1/5 del minimo per le violazioni constatate dai verificatori.**

Deve essere tenuto anche conto che **il contribuente può decidere quali violazioni regolarizzare**, non essendo richiesto che, per beneficiare della riduzione della sanzione, debbano essere regolarizzati tutte le violazioni constatate (o potenzialmente constatabili) dai verificatori.

**In buona sostanza, il contribuente ha quindi la possibilità, in caso di constatazione, di regolarizzare i soli rilievi che ritiene fondati o comunque poco difendibili e attendere, per gli altri, l'esito dell'azione di accertamento e dell'eventuale contenzioso che ne dovesse conseguire.**

**Quanto sopra rende quindi ancora più necessario, per il principio di egualianza, che il pvc venga rilasciato anche a seguito di verifiche fatte “a tavolino”, perché altrimenti i contribuenti**

sottoposti a tali verifiche subirebbero un diverso (e ingiustificato) trattamento rispetto a quelli verificati in azienda, oltre che per il mancato rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento, anche per l'impossibilità di regolarizzare tramite il ravvedimento operoso le violazioni che l'Ufficio intende contestare.

**Il che rafforza la tesi della illegittimità degli avvisi di accertamento emessi senza essere preceduti da un processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica condotte "a tavolino" in ufficio.**

A margine di questa breve dissertazione e in funzione delle scelte da operare a seguito del rilascio di un pvc, si vuole evidenziare che **il ravvedimento operoso richiede comunque la distinta regolarizzazione delle violazioni contestabili o contestate** (come anche confermato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 6/E/2015).

**In termini sanzionatori ciò comporta, come fatto giustamente notare da diversi autori, che in ipotesi di violazioni tra loro concatenate (quali, ad esempio, quelle riferibili alla omessa fatturazione di una operazione) occorre pagare le sanzioni previste per ogni singola violazione (ancorché in misura ridotta), senza la possibilità di beneficiare dell'istituto del cumulo giuridico.**

Potrebbe quindi anche accadere che, a fronte della constatazione di violazioni tra loro concatenate, l'ammontare complessivo delle sanzioni dovuto per regolarizzare dette violazioni tramite il ravvedimento operoso (beneficiando della riduzione a 1/5 di ogni singola sanzione) risulti superiore alla sanzione unica che verrebbe altrimenti irrogata con l'avviso di accertamento, riducibile a 1/3 per la definizione in adesione o per acquiescenza.

**Occorre inoltre considerare che il ravvedimento operoso non consente di rateizzare le somme dovute** per la regolarizzazione, diversamente da quanto accade (ancora per il 2015) in caso di acquiescenza integrale al pvc e per la definizione in adesione degli avvisi di accertamento e per la acquiescenza agli stessi.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Cinque per mille stabilizzato: iscrizioni on line entro il 7 maggio**

di Maria Paola Cattani

Chiarita la procedura di ammissione al beneficio del cinque per mille per gli enti del volontariato e le associazioni sportive: la [\*\*Circolare n. 13/E/2015\*\*](#) ne illustra le tempistiche e le principali novità alla luce delle modifiche apportate al beneficio ad opera della Legge di Stabilità 2015. Difatti, il **contributo del cinque per mille**, oltre ad essere stato confermato dal 2015 come **forma stabile e permanente di finanziamento di settori di rilevanza sociale**, è stato disciplinato nelle **modalità di rendicontazione e di recupero delle somme attribuite**.

**La L. n. 190/2014 non ha modificato**, invece, le **finalità** e le tipologie di soggetti **beneficiari**, le **modalità** di accesso al contributo e quelle di **pubblicazione** degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per **l'erogazione** delle somme attribuite. Pertanto, anche per il 2015, una quota dell'irpef relativa ai redditi 2014 può essere destinata a finalità di:

- sostegno del volontariato e delle altre O.N.L.U.S. (art. 10 D. Lgs. n. 460/1997), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7 L. n. 383/2000), e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs. n. 460/1997;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La Circolare fornisce quindi una **sintesi degli adempimenti pratici** da porre in essere ai fini dell'ammissione al contributo per l'esercizio 2015 e per quelli successivi, con esclusivo riguardo agli enti **del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche**.

Per quanto concerne le **associazioni sportive dilettantistiche** destinatarie del 5 per mille, l'Agenzia ne ripercorre i **requisiti necessari** all'accesso ai benefici, mentre, per quanto riguarda gli **enti di volontariato**, ricorda quanto precisato con la recente **R.M. n. 22/E/2015**, secondo la quale continuano ad esservi **incluse anche le Organizzazioni non governative** che svolgono la propria attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, già riconosciute idonee ai sensi della L. n. 49/1987, le quali possono essere iscritte all' Anagrafe delle ONLUS, senza necessità di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dal citato art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997. Di conseguenza, viene riportato un **elenco riepilogativo**

di tutte le categorie di tali enti, ammessi al beneficio.

Poiché risultano **confermate le disposizioni previste dal decreto 23.04.2010** circa le:

- modalità di accesso al contributo;
- modalità di pubblicazione degli elenchi;
- i criteri per il riparto e l'erogazione delle somme e
- i termini per la presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi,

viene precisato che **la domanda di iscrizione** e la relativa dichiarazione sostitutiva sarà **da presentare per ogni singolo esercizio** finanziario, così come ogni anno saranno pubblicati gli elenchi dei beneficiari. Resta inoltre invariato il giorno di scadenza: **il 7 maggio**.

L'**apertura del canale telematico** per la presentazione delle domande, invece, per l'esercizio finanziario 2015 è fissato al **26 marzo 2015**: lo si può effettuare tramite i servizi telematici **Fisconline o Entratel**.

Invariato è anche il termine per la presentazione della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (con copia del documento di identità del legale rappresentante) **attestante il possesso dei requisiti** che danno diritto al contributo, che è confermato al **30 giugno** di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione. Tale autocertificazione va **inviata**, rispettivamente:

- per gli enti del volontariato, con raccomandata A.R. o tramite Pec, alla **DRE competente** per domicilio fiscale, che ne effettuerà anche i controlli di veridicità;
- per le associazioni sportive dilettantistiche **all'Ufficio del CONI** dell'ambito territoriale della propria sede legale, incaricato anch'esso della verifica dei contenuti delle certificazioni.

Eventuali **regolarizzazioni tardive** propria posizione saranno da effettuare **entro il 30 settembre**, purché i requisiti sussistessero alla data originaria di scadenza dei termini, mediante versamento F24 della sanzione di 258 euro, non compensabile.

La Circolare conferma che **entro il 14 maggio saranno disponibili sul sito dell'Agenzia gli elenchi** dei beneficiari distinti per categoria, nonché l'elenco generale degli ammessi al beneficio, con il dettaglio delle scelte ricevute, dell'importo corrispondente sia alle scelte espresse che a quelle generiche, nonché il totale dell'importo spettante, in modo che i legali rappresentati di enti ed associazioni, che vi rilevino dati non aggiornati, abbiano **tempo per chiedere la correzione degli errori entro il 20 maggio**, mediante i modelli AA7/10 e AA5/6.

Viene quindi fornito uno specchio riepilogativo delle principali **date di riferimento** per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche:

<b>7 maggio</b>	iscrizione telematica all'Agenzia
-----------------	-----------------------------------

<b>14 maggio</b>	pubblicazione dell'elenco degli enti e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
<b>20 maggio</b>	presentazione delle istanze all'Agenzia per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi
<b>25 maggio</b>	pubblicazione elenco aggiornato degli enti e delle associazioni iscritti al beneficio
<b>30 giugno</b>	invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia (da parte degli enti del volontariato) e all'Ufficio del Coni (da parte delle associazioni sportive dilettantistiche)
<b>30 settembre</b>	regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il Governo dà “credito” alle reti in agricoltura***

di Luigi Scappini

Con il **D.M. 13 gennaio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 è stata data attuazione al **credito di imposta**, introdotto con l'art. 3 del D.L. n. 91/2014, per le **reti di impresa** nel comparto **agricolo**. L'agevolazione in oggetto, al pari di quella prevista per la realizzazione di siti e-commerce, già commentata, rientra nel contesto del cd. **Campolibero**.

Per quanto riguarda il **credito** riservato alle reti di impresa, esso **spetta alle singole imprese retiste**, aderenti a un **contratto** di rete **già sottoscritto** al momento della domanda di accesso all'agevolazione.

L'accesso spetta, ai sensi dell'art. 2 del decreto, a **tutti i retisti**, siano essi persone **fisiche** o **giuridiche**, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, titolari sia di **reddito di impresa** che **agrario**, che producono **prodotti agricoli**, della **pesca** e dell'**acquacoltura** di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Invece, nell'ipotesi in cui tali **soggetti** producano **prodotti** agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura **non ricompresi** nel predetto Allegato I, l'agevolazione compete **solamente** nell'ipotesi in cui essi siano classificabili quali **PMI**, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per quanto concerne le **spese agevolabili**, il decreto, rispetto a quanto originariamente previsto con l'art. 3, comma 3 del D.L. n. 91/2014, introduce nuove fattispecie, infatti, il computo ai fini del credito spettante deve essere fatto considerando:

1. costi per attività di **consulenza** e **assistenza** tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la **costituzione** della **rete**, per la **redazione** del **programma** di rete e **sviluppo** del progetto;
2. costi in **attivi materiali** per la costruzione, **acquisizione** o **miglioramento** di beni **immobili** e per l'acquisto di materiali e attrezzature;
3. costi per tecnologie e strumentazioni **hardware** e **software** funzionali al progetto di aggregazione in rete;
4. costi di **ricerca** e **sperimentazione**;
5. costi per l'acquisizione di **brevetti**, **licenze**, diritti d'autore e **marchi** commerciali;
6. costi per la **formazione** dei **titolari** d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
7. costi per la **promozione** sul territorio nazionale e sui **mercati internazionali** dei prodotti della filiera;

## 8. costi per la **comunicazione** e la pubblicità riferiti alle **attività** della **rete**.

Tali spese si considerano realmente **sostenute** in ragione del principio di **competenza** di cui all'**art. 109 Tuir** e la loro effettività, nonché destinazione alla rete, deve altresì risultare da una attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale ove presente, da un revisore, un professionista abilitato o il responsabile del Caf.

Come anticipato, il **credito** varia in ragione del soggetto retista che ne fa richiesta, infatti, esso **varia** da un **massimo** del **40%** delle spese sostenute e certificate nel **limite annuo** di **400.000 euro** per **ogni anno** del triennio agevolato a un **minimo** sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di **15.000 euro** nell'arco di **tre esercizi** finanziari, in ragione della tipologia di impresa e del settore in cui la stessa opera.

Ai fini della **fruizione** del credito, le imprese retiste, tramite la **capofila**, nel periodo compreso tra il **20 e il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello di realizzazione degli investimenti, devono **presentare** al Mipaaf la **domanda** per il riconoscimento del credito d'imposta. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità telematiche tramite cui procedere all'invio.

L'**articolo 4** del decreto prevede i g necessari da indicare nella **domanda** tra cui si segnala, nel caso di fruizione di altri aiuti "*de minimis*" della relativa autocertificazione.

I **fondi** messi a disposizione ammontano rispettivamente a **4,5 milioni** di euro per il **2014**, **12 milioni** per il **2015** e **9 milioni** per il **2016**.

Ne deriva che il Mipaaf dovrà verificare, in ragione delle domande ammissibili ricevute, l'ammontare del credito spettante nei limiti delle risorse disponibili per ogni anno.

Nel caso in cui l'**ammontare** dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti **superiore** alle **somme stanziate**, il **credito** d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è **ridotto proporzionalmente**, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante (a tal fine l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale, procederà alla comunicazione relativa).

Al contrario, nel caso in cui, in un anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui andranno a incrementare quelli già stanziati per l'anno successivo.

Da ultimo, si ricorda come, ai sensi dell'articolo 5, il credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso,

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109 Tuir e
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n.

241/97.

## CRISI D'IMPRESA

### **L'affitto d'azienda nel fallimento**

di Luca Dal Prato

Tra i poteri rientranti nella sfera di competenza del **curatore** vi è la possibilità di avvalersi dell'**esercizio provvisorio d'azienda** o del contratto di **affitto** d'azienda. Quest'**ultimo** istituto appare maggiormente **raccomandabile** dal punto di vista economico e operativo in quanto, nell'esercizio provvisorio, il curatore assume un vero e proprio **rischio** di impresa mentre, nell'affitto d'azienda, il rischio della curatela è costituito sostanzialmente dai comportamenti d'inadempienza dell'affittuario ex art. 2561 c.c.. Può quindi capitare che il curatore, appena accettato l'incarico, si trovi nella condizione di valutare la prosecuzione di un contratto d'affitto d'azienda sottoscritto antecedentemente alla data di fallimento oppure nelle condizioni di stipularne uno nuovo.

Il contratto di **affitto** di azienda sorto **antecedente al fallimento** è disciplinato dagli artt. **79 L.F.** e segg.. L'art. 79 statuisce che il fallimento **non** ne è causa di **scioglimento** ma entrambe le parti possono **recedere** entro **sessanta giorni**, corrispondendo alla controparte un equo **indennizzo** soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'art. 80 LF e che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice delegato. In sintesi, nel caso di fallimento di una delle parti, il **contratto continua** a spiegare i suoi effetti e il curatore subentra nel contratto originariamente stipulato ove questo sia opponibile ai terzi creditori. Il che presuppone tuttavia che il contratto abbia (almeno) **data certa** anteriore all'apertura della procedura.

La stipula di un **nuovo contratto** di affitto dell'azienda utile alla **conservazione** (e non ristrutturazione) del compendio aziendale, in vista della successiva vendita, è invece disciplinato dagli **artt. 104** e seguenti **L.F.**. Ai sensi dell'art. 104 bis L.F. il **giudice delegato**, su proposta del curatore e **previo** ottenimento del **parere** favorevole del **comitato dei creditori**, **autorizza l'affitto** dell'azienda del fallito **a terzi** anche limitatamente a specifici rami, quando questo appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La **scelta dell'affittuario**, ai sensi dell'art. 104-bis L.F., deve essere effettuata dal curatore attraverso una **procedura competitiva**, assicurando con adeguate forme di **pubblicità** la massima informazione e partecipazione degli interessati, ad esempio con un'asta o una gara, nonché considerando, oltre all'ammontare del **canone** offerto, le **garanzie** prestate e l'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e la **conservazione** dei livelli **occupazionali**. In pratica, il curatore deve individuare affittuari che non solo paghino regolarmente l'affitto, ma che forniscano adeguata **manutenzione** ai beni, che non li disperdano o ne sottraggano l'**avviamento**, con l'obbligo di **riconsegna dell'azienda** in caso di **cessazione** dell'affitto.

Il curatore può presentare la **proposta di affitto nel programma** di liquidazione **o anche prima**. In questo caso, costituendo la proposta un'anticipazione del programma, il curatore nel programma stesso deve chiederne la conferma, dando dettagliate informazioni su di esso ed esprimendosi sulla convenienza ed opportunità di continuarlo in vista di una miglior prospettiva liquidatoria.

Il contratto deve avere la **forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**. Il notaio rogante o autenticante, entro 30 giorni dalla stipulazione, deve depositare il contratto presso il registro delle imprese (art. 2556 c.c. richiamato dall'art. 104 bis c. 3 L.F.).

Dal punto di vista **fiscale**, il contratto d'affitto sconta l'imposta di **registro** in misura **fissa**, pari a **200 euro**, mentre i **canoni** percepiti sono soggetti ad **Iva**.


Per **approfondimenti** è possibile consultare la sentenza di Cassazione civile sez. I 19 marzo 2012 nonché le più recenti sentenze del Tribunale Novara 24 ottobre 2014, Tribunale Milano 23 luglio 2014 e Tribunale Lecco 09 luglio 2013 e la Seconda Circ. Trib. Milano, Sez. Fall. Del 15 luglio 2008.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### L'AFFARE VIVALDI



**Federico Maria Sardelli**

Sellerio editore


Prezzo – 14,00

Pagine – 340

In un romanzo storico l'appassionante ricostruzione di un grande enigma culturale. La storia della discesa nell'oblio della musica di Antonio Vivaldi, e della sua travolgente riscoperta, tra il Settecento e l'Italia fascista. «La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è davvero andata così. Diversamente dalla frase che i romanzieri pongono di solito alla fine del loro lavoro, io devo invece assicurare che i fatti narrati sono realmente accaduti, e solo in pochi casi ho dovuto inventare. La concatenazione degli eventi, per quanto bizzarra possa sembrare, è dovuta alla storia». Se conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo oggi, oltre le , ciò è dovuto alle peripezie dimenticate – assurde, incredibili, comiche, cariche a volte di suspense, intricate come uno spettacolo drammatico e farsesco – che questo romanzo storico rivela. Il Prete Rosso, passato di moda dopo una vita di successi, morì in miseria e indebitato fino al collo. I manoscritti con la sua musica inedita, raccolta in centinaia di partiture autografe, passarono di mano in mano fra bibliofili e lasciti ereditari, scomparendo per quasi due secoli. Riemersero, seguendo vie accidentate e occulte, grazie al congiungersi dell'avidità di un vescovo salesiano e l'intelligente intuito di due studiosi appassionati, Gentili e Torri, musicologo dell'Università di Torino il primo, e direttore della Biblioteca Nazionale della città il secondo. Ma da questo

momento in poi gli autografi del musicista veneziano dovettero passare nuove disavventure. Causa stavolta l'indifferenza dello Stato, l'odiosa idiozia antisemita del regime fascista, l'opportunismo e l'ingratitudine dei nuovi padroni dell'Italia. Federico Maria Sardelli è uno dei massimi esperti di Vivaldi, nonché scrittore satirico. Egli ricostruisce il destino delle carte del grande compositore seguendo due percorsi. Da un lato gli eventi successivi che le seppellirono nell'oblio dal 1741 alla riscoperta; dall'altro la caccia all'indietro che i due miti eroi intrapresero per recuperarle. E poi le vicende pazzesche legate al tentativo di renderle aperte alla fruizione pubblica. Con il triste epilogo. È un apologo, umoristico e tragico, della ben nota insensibilità dello Stato italiano verso i suoi patrimoni più nobili, e della sua ingratitudine. Ma vuole anche ristabilire una verità storica ed essere un tributo. «Luigi Torri ed Alberto Gentili sono i veri eroi di questa vicenda. Se oggi conosciamo Vivaldi lo dobbiamo al loro fiuto, alla loro intelligenza, al loro infaticabile sforzo».

## GIUSTINIANO



T. Georges

Salerno editrice

Prezzo – 78,00

Pagine – 1024

---

Mentre Roma e l'Europa subivano l'oltraggio delle invasioni barbariche, sotto il regno di Giustiniano l'Impero romano d'Oriente si affermava come la più grande potenza del mondo mediterraneo. Sino ad oggi la storiografia europea ha trascurato l'importanza dell'Impero romano d'Oriente, dimenticandone incomprensibilmente l'immenso fascino, forse per colpa del concentrarsi degli storici sull'immagine di un Medioevo decadente e oscuro che, valida per l'occidente, non può certo essere accettata per la civiltà bizantina. Giustiniano, infatti, diede impulso ad una nuova civiltà, realizzando opere che stupiscono ancora per la loro bellezza, come la Basilica di Santa Sofia, e trasmettendo ai posteri la più grande opera giuridica

dell'antichità, il Codice Giustinianeo. Ma la vicenda umana di Giustiniano diviene ancor più affascinante e persino intrigante nelle descrizioni della sua celebre moglie Teodora, la cui fama di donna lussuriosa è paragonabile alla sola Cleopatra, e del suo più valente generale, Belisario, dalla sorte simile a quella di un eroe greco.

## I GIOVANI



J.D. Salinger

Il Saggiatore

Prezzo – 12,00

Pagine – 80

---

L'esordiente e ambizioso scrittore di nome Jerome David Salinger toccò traguardi molto precoci nella sua carriera. Quasi disperatamente cercò di pubblicare i suoi primi racconti sul *New Yorker*, che riteneva l'approdo più prestigioso nel mondo letterario americano, ma non vi riuscì per diversi anni: forse il *New Yorker* non era ancora pronto per quel giovane autore fin troppo sicuro di sé, con una visione ironica, se non cinica della vita, e uno stile piano e colloquiale. Però, mentre il mondo intero procedeva a grandi passi verso il buio del totalitarismo e della guerra, quel talento nuovo veniva notato altrove. Nel 1940 la rivista *Story*, a bassa tiratura ma stimata e influente, è la prima a pubblicare il nome J.D. Salinger e il racconto *I giovani*, scorcio illuminante della cocktail society di New York, in cui, a una festa tra adolescenti, si cerca di mitigare la solitudine con scotch whisky e chiacchiere, la conversazione quasi del tutto priva di senso e scopo. *Va' da Eddie* compare per la prima volta su un giornale universitario del Kansas; pervade il racconto una minaccia sottile, che si fa sempre più invadente man mano che il protagonista maschile rafforza la sua pressione su una giovane donna dai capelli rossi perché incontri un uomo di nome Eddie. Comparso anch'esso nel 1940, il racconto segue il modello del retroscena omesso, una tecnica che anche il maestro Ernest

Hemingway adottò con grande successo. Infine, quattro anni più tardi, al termine della sua esperienza bellica, Salinger pubblica, ancora su *Story, Una volta alla settimana*, che ritrae un giovane soldato nel tentativo di raccontare a una zia anziana e non più lucida che sta partendo per il fronte. Una metafora amara di come una famiglia debba o possa prepararsi alla morte in tempo di guerra. A distanza di più di settant'anni, il Saggiatore pubblica tre racconti inediti in Italia dell'autore de *Il giovane Holden*, il cui mito per decenni è stato alimentato dal suo ritiro a vita strettamente privata, nel 1965. L'incomunicabilità dei personaggi, che si parlano di continuo senza mai parlarsi davvero; i rapporti parentali, guastati dal pregiudizio e dall'indifferenza; lo sguardo impietoso sulla società medio-alto borghese, con le sue leggi non scritte e il suo conformismo incurabile, sono solo alcuni dei temi dell'arte salingeriana, che ritroviamo in nuce in questi racconti giovanili, e che saranno poi ampliati e portati a compimento nelle opere successive: non molto tempo dopo il suo esordio, J.D. Salinger diventerà un simbolo della sacralità della letteratura onorata nel silenzio e, insieme, un narratore amato e celebrato da intere generazioni di lettori.

### **NOI. GLI UOMONI DI FALCONE. *La guerra che ci impedirono di vincere***



Angiolo Pellegrini E FRANCESCO CONDOLUCI

SPERLING & KUPFERL

PREZZO – 16,90

PAGINE – 252

---

Palermo, gennaio 1981. Il capitano Angiolo Pellegrini assume il comando della sezione Anticrimine dell'Arma dei carabinieri. Un ruolo scomodo: la mafia in Sicilia ha seminato una lunga scia di cadaveri eccellenti e tiene l'isola sotto scacco. Molto più di quanto si voglia ammettere. Unica speranza, un giudice palermitano che con alcuni colleghi ha fatto della lotta alle cosche la sua missione: Giovanni Falcone. Ha bisogno però di uomini fidati che portino

avanti le indagini a modo suo. E Pellegrini...



Cipresso Roberto, Negri Giovanni e Milioni Stefano

Piemme

Prezzo – 16,90

Pagine – 316

---

Se in ogni tempo e in ogni luogo la civiltà è cominciata con una vigna, è perché niente è vivo più del vino. Il vino comprende, sogna, ricorda, progetta. E racconta. Di piccoli casolari nel Chianti e di moderne Babele come New York e Parigi. Di come mille status symbol non valgano un omino novantenne di Montalcino che sa dire di ogni bicchiere da quale vigneto proviene. Di come, dalla Roma dei Cesari a oggi, il vino si sia fatto persuasione, politica, persino religione. Di come uomo e vino abbiano imparato ad addomesticarsi a vicenda, anche grazie a un maledetto ragno. Di vini supponenti per 400 anni di storia e di vini umili dopo 2000 anni di vita. Di un giro del mondo in 80 terre per incontrare il dottor Merlot, il tennista Chardonnay, i cugini Cabernet, e apprendere che la Sicilia è madre dell'Australia. Di come il piacere del bere e il piacere dell'amore spesso si assomiglino, sino a confondersi. Un viaggio nella storia e nella filosofia del vino, della vite, e della vita.

**SAMMY BASSO**



Rizzoli editore

Prezzo – 17,00

Pagine – 182

---

Il regalo più bello è stato quello di un nome navajo tutto suo: Chaànaàgahii, che vuol dire “Uomo che ha ancora tanta strada da fare”. Perché per Sammy il viaggio è proprio una dimensione di vita. Il primo aereo l’ha preso che era piccolissimo ma il suo sogno è sempre stato quello di attraversare gli Stati Uniti lungo la mitica Route 66. Questo sogno si è realizzato l'estate dopo la sua maturità in un viaggio coast to coast lungo il quale ha conosciuto le tante facce dell'America, dalle distese deserte dei bikers alle brulicanti metropoli dei grattacieli, dall'antica quiete degli amish alle luci sfavillanti di Las Vegas, dagli alieni sbarcati a Roswell a quelli (molto più plausibili) creati a Hollywood. Sammy è riuscito a incontrare i suoi miti: James Cameron, il regista di Avatar, e Matt Groening, l'inventore dei Simpson. Ha avuto l'onore del lancio d'inizio nella partita di baseball dei Saint Louis Cardinals contro i Milwaukee Brewers, ha cantato in una messa gospel e ha scoperto la bellezza dei cieli sconfinati e delle innumerevoli sfumature delle rocce della foresta pietrificata. In una sola estate, Sammy ha vissuto quello che molti ragazzi non riescono a immaginare neanche in una vita intera e in queste pagine ripercorre i ricordi più significativi della sua straordinaria esperienza. “Ogni occasione per essere felici dovrebbe essere accolta con tutto l'entusiasmo che abbiamo in corpo”, perché noi tutti, come Sammy, non abbiamo tempo da perdere.